

*Liber Amicorum*  
**Francesco Vassalli**



**Giappichelli**

L'8 settembre del 2019 Francesco Vassalli ci ha lasciati, dopo aver invano combattuto contro un male invincibile.

Era nato a Roma il 3 marzo 1943. Aveva coltivato lo studio del diritto, erede di una tradizione culturale e scientifica di altissimo livello, che aveva dato grande lustro e prestigio alla sua famiglia in particolare nei campi del diritto civile e del diritto penale. A lui toccò continuarla e svilupparla anche nell'ambito del diritto commerciale e del diritto, come a quel tempo si chiamava, fallimentare.

Conseguita la laurea in giurisprudenza *cum laude*, aveva proseguito gli studi sotto la guida del suo maestro (e del Maestro allora di molti) Giuseppe Ferri sr.

Percorse le diverse tappe della carriera universitaria, insegnando nelle sedi di Macerata, Perugia, e poi nella Sapienza romana, dapprima nella Facoltà di Economia e poi in quella di Giurisprudenza.

Dei suoi interessi scientifici e della sua operosità offrono copiosa testimonianza gli studi monografici (*Responsabilità d'impresa e potere di amministrazione nelle società personali*, Milano, 1973; *Composizione della lite e tutela dei creditori*, Milano 1980; *La condotta del debitore nella "conversione" delle procedure concorsuali*, Milano, 1980), i tre volumi dedicati al "Diritto fallimentare", il contributo al ponderoso *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, da lui stesso co-diretto con E. Gabrielli e F.P. Luiso (in 5 volumi, editi fra il 2013 e il 2014), numerosi articoli e saggi pubblicati in diverse sedi (riviste, enciclopedie) e raccolti dagli amici e dalla sua amatissima Laura in due volumi di "Scritti giuridici" pubblicati, per i tipi di Giuffrè, contestualmente a questo piccolo *Liber Amicorum*.

Molti sono i temi e gli istituti che attirarono la sua curiosità di studioso, profondo, attento, originale: dedicò infatti importanti lavori, tuttora punto di riferimento per chi affronta lo studio di quegli argomenti, alle società di persone, alla responsabilità degli amministratori di società per azioni, alla disciplina dell'azione revocatoria (con particolare riguardo alla revocatoria della transazione), all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi ed in generale a tutti i temi e gli istituti del diritto concorsuale e del diritto della crisi d'impresa, spingendosi fino ai confini fra questa disciplina, che tanto lo appassionava, e il terreno contiguo della disciplina dei reati fallimentari: terreno in generale impervio per gli studiosi di formazione civilistica, ma non per lui, che aveva maturato, anche attraverso l'esercizio della professione di avvocato, che coltivò sino alla fine, una forte sensibilità penalistica.

Discreto, riservato, mite, sensibile, gran signore: questa è l'immagine che tutti coloro che lo hanno conosciuto nelle aule universitarie ed in quelle dei tribu-

nali, come docente, come collega o come amico, avevano di lui. Un'immagine che gli attirava affetto e simpatia, oltre naturalmente all'ammirazione per lo studioso e per l'intellettuale colto e raffinato, amante delle arti e del bello, appassionato di viaggi e di pittura contemporanea, e soprattutto appassionato e profondo conoscitore del cinema.

Il desiderio di manifestare i sentimenti di affetto, di amicizia, di gratitudine che a lui ci legavano ha ispirato l'idea di promuovere una raccolta di studi in suo onore: raccolta che finalmente vede oggi la luce, nell'imminenza del quarto anniversario della sua scomparsa, contestualmente agli "*Scritti giuridici*" di Francesco, con il supporto in entrambi i casi della sua amatissima consorte.

A Laura Vassalli si deve altresì la scelta dell'illustrazione di copertina: ma è una scelta che i curatori del *Liber Amicorum* hanno subito condiviso, perché ha richiamato alla nostra memoria lo sguardo felice di Francesco dopo che aveva assistito ad un bel film, ed il piacere generoso con il quale condivideva con chi gli stava vicino la scoperta di un capolavoro poco noto al grande pubblico.

Caro Francesco, il ricordo di Te rimarrà sempre con noi.

Roma, giugno 2023

I curatori del *Liber Amicorum*

# ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI (PARTE SECONDA) \*

*Anna Rosa Adiutori*

«Vanno, vengono, ogni tanto si fermano ...»

«Vengono, vanno, ritornano ...»

(da *Le nuvole* di Fabrizio De André)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Artt. 2395 e 2476, comma 7, c.c. – 3. Art. 2395 e responsabilità da gestione. – 4. Art. 2395 e responsabilità risarcitoria. – 5. Brevi conclusioni.

## 1. *Introduzione*

Le ragioni del titolo di questo mio breve scritto si possono ricercare in un *re-  
virement* giurisprudenziale sull'art. 2395 c.c., al quale dedicherò le considera-  
zioni contenute nella parte iniziale del presente lavoro<sup>1</sup>.

Si tratta, invero, di uno spunto di riflessione sicuramente più tradizionale che mi consente di riprendere un tema a me caro, sul quale pensavo non fosse più necessario tornare: le questioni giuridiche, tuttavia, certe volte, “VENGONO, VANNO, RITORNANO ...”, come le nuvole nella canzone di Fabrizio De André.

---

\* Questa c.d. “seconda parte” del mio lavoro si collega idealmente alla prima, pubblicata nel volume AA.VV., *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso*, a cura di M. Irrera, Torino, 2020, in quanto in entrambe si evidenzia un certo andamento – per così dire – “ondivago” (“VENGONO, VANNO, RITORNANO ...”), cui sembra esposta la disciplina della responsabilità degli amministratori nelle società di capitali.

<sup>1</sup> Si veda, in particolare, il successivo § 3.

Nella parte successiva affronterò un altro tema connesso all'art. 2395, anche questo a mio giudizio pacifico, che, tuttavia, merita qualche riflessione alla luce di una sentenza relativamente recente della Corte di Cassazione<sup>2</sup>.

## 2. Artt. 2395 e 2476, comma 7, c.c.

Dopo la riforma societaria, la disciplina della responsabilità degli amministratori non può più essere esaminata congiuntamente nella società per azioni e in quella a responsabilità limitata in quanto, in quest'ultima, il legislatore ha delineato un regime parzialmente diverso con riguardo a profili specifici, già discussi ampiamente in dottrina e in giurisprudenza, sui quali dunque non conta di tornare<sup>3</sup>.

La disciplina dell'azione di responsabilità contro gli amministratori *ex art.* 2395<sup>4</sup> e 2476, comma 7<sup>5</sup> non presenta, invece, differenze nell'ambito delle so-

<sup>2</sup> Sul punto si rinvia al successivo § 4.

<sup>3</sup> Il riferimento è, tra l'altro, alla non individuazione del parametro di diligenza cui deve ispirarsi l'operato degli amministratori, a differenza di quanto previsto per la società per azioni dall'art. 2392 c.c. Mancando l'indicazione di un parametro di comportamento, ciò ha posto la necessità di colmare una lacuna e non certamente di negarne l'applicabilità. Per riflessioni specifiche si veda C. ANGELICI, *Note sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2007, p. 1217 ss. Ancora, nella società a responsabilità limitata non è prevista espressamente la legittimazione della società a proporre l'azione sociale di responsabilità, anche se è, invece, disciplinata quella del singolo socio, a prescindere da qualsiasi requisito quantitativo di partecipazione al capitale sociale, a differenza, dunque, di quanto previsto nell'art. 2393-*bis* c.c.

Con il Codice della crisi di impresa è, invece, venuta meno l'ulteriore rilevante differenza tra la disciplina delle società per azioni e quella delle società a responsabilità limitata in tema di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali in quanto l'art. 378 d.lgs. n. 14/2019 ha introdotto un nuovo comma nell'art. 2476 con il quale è stata prevista la relativa azione. Sul punto, mi permetto di rinviare, oltre che ad A.R. ADIUTORI, *op. cit.*, p. 775, a M. FABIANI, *L'azione dei creditori sociali nella s.r.l. dopo il Codice della crisi*, in AA.VV., *op. cit.*, a cura di M. Irrera, p. 801 ss.

Per questi e ulteriori profili di criticità dell'art. 2476, si veda M. SPIOTTA, *La responsabilità degli amministratori* in AA.VV., *La governance delle società a responsabilità limitata*, a cura di E. Pederzini, R. Guidotti, Milano, 2018, p. 257 ss.

<sup>4</sup> Come è noto, il vigente art. 2407 c.c., nell'ultimo comma, afferma espressamente l'applicabilità alle azioni di responsabilità esperibili contro i sindaci della disciplina contenuta negli artt. 2393 ss. Per effetto, poi, del rinvio contenuto nell'art. 2477 c.c. alle disposizioni sul collegio sindacale dettate per le società per azioni, tale previsione trova applicazione anche all'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

Le norme in discorso consentono di risolvere i dubbi sorti in ordine all'applicabilità dell'art. 2395 al collegio sindacale, dubbi sorti nel vigore della disciplina antecedente alla riforma societa-

cietà di capitali: la seconda delle due norme indicate, infatti, relativa alla società a responsabilità limitata, riproduce in modo sostanzialmente identico il primo comma della norma relativa alla società per azioni<sup>6</sup>.

Non solo, ma la previsione dell'art. 2395 – e correlativamente quella dell'art. 2476, comma 7 – è rimasta invariata rispetto alla formulazione della stessa antecedente alla riforma societaria del 2003, consentendo così di utilizzare le riflessioni già sviluppate e le conclusioni già raggiunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito<sup>7</sup> come base consolidata per ulteriori approfondimenti.

Proprio in questa prospettiva, acquistano rilievo due questioni apparentemente banali: la prima relativa alla circostanza per cui l'art. 2395 comunque opera «... in un contesto che rimane quello generale dell'art. 2392 c.c., quando è pertanto rilevabile la violazione di doveri *nei confronti della società*»<sup>8</sup>; la seconda relativa alla circostanza per cui la disciplina della responsabilità degli

---

ria, per approfondimenti sui quali mi permetto di rinviare ad A.R. ADIUTORI, *Funzione amministrativa e azione individuale di responsabilità*, Milano, 2000, p. 119 ss.

Dopo la riforma societaria, il problema sembrerebbe porsi, invece, rispetto al consiglio di sorveglianza in quanto, mentre con riguardo al consiglio di gestione l'art. 2395 viene espressamente richiamato dall'art. 2409-*undecies* c.c., detta norma non è richiamata, né direttamente né indirettamente, con riferimento al consiglio di sorveglianza. La soluzione si può, tuttavia, rinvenire nell'art. 223-*septies* disp. trans. c.c. che prevede, tra l'altro, l'applicazione delle norme sui sindaci ai componenti del consiglio di sorveglianza in quanto compatibili. E, a tal proposito, non sembrerebbero individuarsi ragioni di incompatibilità. Nello stesso senso, si veda V. PINTO, *La responsabilità degli amministratori per «danno diretto» agli azionisti*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 2, Torino, 2006, p. 917, nota 49.

<sup>5</sup>Invero, il Codice della crisi di impresa ha previsto l'introduzione, nell'art. 2476, dopo il comma 5, di un nuovo comma che disciplina l'azione di responsabilità dei creditori sociali contro gli amministratori. Pertanto, l'azione individuale del singolo socio o del terzo è oggi contenuta nel comma 7 dell'art. 2476. Per la modifica in discorso, si rinvia ad alcuni cenni contenuti nella precedente nota 3.

<sup>6</sup>Per l'applicabilità dell'art. 2395 c.c. anche nelle società di persone, si veda, da ultimo, Cass. 28 aprile 2021, n. 11223, in *Società*, 2022, p. 269 ss. con nota di G. PACILLI, *La responsabilità degli amministratori delle società di persone*.

<sup>7</sup>L'art. 2395 è una delle norme sostanzialmente non modificate dalla riforma societaria – e neppure dalle modifiche normative successive – ma ciò che è mutato è il contesto normativo generale in cui la stessa opera: si pensi, ad esempio, al rapporto di detta disposizione con l'art. 2497 c.c. e alla rilevanza che la stessa assume proprio per delimitare e individuare le fattispecie di cui alla disciplina della direzione e coordinamento. Si pensi, ancora, alla possibilità di esperire l'azione ex art. 2476, comma 7 anche per la lesione dei “diritti particolari” attribuiti al socio di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2468 comma 3, c.c. o alla previsione di cui all'art. 2388, comma 4, c.c., laddove riconosce ai soci il potere di impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti, norma che “intercetta” almeno alcune delle ipotesi rientranti nella previsione dell'art. 2395.

<sup>8</sup>Espressamente C. ANGELICI, *La società per azioni*, I, *Principi e problemi*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, a cura di A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, P. Schlesinger, Milano, 2012, p. 426.

amministratori di cui all'art. 2395 – e invero ai sensi anche delle previsioni di cui agli artt. 2392 e 2394 – non può mai assumere natura di responsabilità per debiti con «... parziali traslazioni a carico degli amministratori del rischio imprenditoriale della società»<sup>9</sup>.

### 3. Art. 2395 e responsabilità da gestione

Considerando la prima questione individuata nella parte conclusiva del precedente paragrafo, lo spunto nasce da una decisione relativamente recente del Tribunale di Roma<sup>10</sup> che ha esaminato la fattispecie considerata, tradizionalmente, quella tipica, in relazione alla quale è stata introdotto l'art. 2395 nel codice civile del 1942<sup>11</sup>.

La sentenza in esame ha ritenuto che non ricorra la responsabilità di amministratori e sindaci *ex art. 2395* per mancanza di adeguata prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la condotta degli amministratori e dei sindaci e la decisione del socio di effettuare un investimento molto ingente, basato su una situazione patrimoniale di periodo, poi rivelatasi falsa, che aveva, però, influenzato la decisione del socio di acquistare le azioni di altri soci e di sottoscrivere e versare l'aumento di capitale sociale, subendo poi rilevanti perdite. Secondo la sentenza in discorso, infatti, la responsabilità degli amministratori non ricorre qualora il socio o il terzo, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto conoscere *aliunde* le effettive condizioni patrimoniali ed economiche della società: in tal caso, infatti, non sussiste il necessario nesso di causalità tra la condotta degli amministratori e il pregiudizio sopportato dal socio o dal terzo<sup>12</sup>.

L'aspetto più interessante, però, – a mio giudizio – della sentenza si rinviene nella pronuncia del Tribunale sulla irrilevanza, ai fini dell'individuazione della fattispecie di cui all'art. 2395, della connessione della responsabilità in discorso

---

<sup>9</sup> Ancora C. ANGELICI, *La società per azioni*, cit., p. 403.

<sup>10</sup> Cfr. Trib. Roma 5 giugno 2017, in *Foro it.*, 2018, c. 359 ss.

<sup>11</sup> Il riferimento è a G. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, p. 363.

Più da ultimo, anche Cass. 14 febbraio 2018, n. 3656, in *Giur. comm.*, 2019, II, p. 808 ss. con nota di F. NIEDDU ARRICA, *Azzeramento del capitale per perdite, intestazione fiduciaria di azioni e legittimazione del fiduciante ex art. 2395 c.c.*, rileva espressamente come una fattispecie frequente di emersione della responsabilità di cui all'art. 2395 sia proprio quella «in cui la falsità del bilancio abbia indotto il soggetto ad investire o disinvestire nella partecipazione sociale ..., ad acquistare .., oppure a vendere beni alla società».

<sup>12</sup> In modo conforme, cfr. Cass. 8 settembre 2015, n. 17794, in *Società*, 2016, p. 810 ss. con commento di F. Attanasio.

con la violazione dei doveri gravanti sugli amministratori nello svolgimento della loro attività di gestione.

Questo profilo presenta, peraltro, un'influenza non secondaria nell'interpretazione dell'art. 2395 perché costituisce chiave di volta della norma stessa e della sua applicazione.

Invero, quella della sentenza del Tribunale di Roma non è voce isolata in giurisprudenza, in quanto è stato talvolta affermato che l'azione risarcitoria individuale prescinde dalla circostanza per cui il pregiudizio sia arrecato dagli amministratori nell'esercizio o meno delle loro incombenze<sup>13</sup>.

Si tratta di una variante, per così dire estensiva, di una diversa opinione, più risalente nel tempo<sup>14</sup>, per la quale la responsabilità degli amministratori di cui all'art. 2395 sussisteva nell'ipotesi in cui il fatto compiuto dagli stessi riguardasse solo la loro sfera privata di attività e, quindi, fosse al di fuori della gestione, affermazione fondata su una interpretazione dell'avverbio "direttamente" di cui all'art. 2395 riferita ai soli casi in cui il danno fosse derivato da un atto diretto degli amministratori, senza cioè il tramite della società.

La qualificazione della fattispecie generatrice della responsabilità degli amministratori, così come delineata nella duplice affermazione di comportamento estraneo o meno all'attività di gestione ovvero di comportamento necessariamente estraneo all'attività di gestione, non pare condivisibile per alcune considerazioni letterali e sistematiche.

Sotto il primo aspetto acquistano rilievo sia gli artt. 2395 e 2476, comma 7, c.c., per la previsione, contenuta in entrambi, del richiamo alle fattispecie di re-

---

<sup>13</sup> In questo senso cfr.: Cass. 20 giugno 2014, n. 14121, in *Rep. Foro it.*, Soc., 2014, 491; Cass. 22 marzo 2011, n. 6558, in *Rep. Foro it.*, 2011, 612; Cass. 28 febbraio 1998, n. 2551, in *Rep. Foro it.*, 1998, 652; Cass. 28 marzo 1996, n. 2850, in *Rep. Foro it.*, 1996, n. 661; Trib. Roma 16 giugno 2005, in *Riv. notar.* 2005, II, p. 1452 ss.; Trib. Milano 3 ottobre 2013, in *Giur. it.*, 2014, p. 1663 ss. con nota di M.C. ROSSO, *Precisazioni in tema di responsabilità ex art. 2395 c.c. e di personalità giuridica*; Cass. 3 aprile 2007, n. 8359 e Cass. 12 giugno 2007, n. 13766, in *Giur. it.*, 2007, p. 2761 ss.

<sup>14</sup> Sul punto si veda App. Torino 12 dicembre 1962, in *Giust. civ.*, 1963, I, p. 439 ss., seppure implicitamente e con nota contraria di C. GIANNATTASIO, *Ancora in tema di responsabilità degli amministratori per danni direttamente arrecati al singolo socio*. La tesi è stata poi ripresa da C. STOLFI, *Le Società multinazionali nel diritto comunitario*, Milano, 1984, p. 295 ss. Si veda, tuttavia, G. FERRI, *Le società*, in *Trattato dir. civ. it.*, a cura di F. Vassalli, III ed., Torino, 1987 (rist. 1989), p. 723 ss., il quale ritiene che l'illecito compiuto dall'amministratore non si inserisca nell'attività gestoria, ma si realizzi *in occasione* dell'attività stessa e si attui non per tramite della società, ma direttamente nei confronti del socio o del terzo. Cfr. anche: Cass. 22 gennaio 1993, n. 781, in *Società*, 1993, p. 913 ss. e in *Foro it.*, 1993, I, c. 1890 ss. e in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1095 ss. con nota di G. VIDIRI, *Azione del socio (e del terzo) ex art. 2395 c.c. contro gli amministratori ed azione contro la società*, la quale afferma che l'azione del socio di cui all'art. 2395 «è rivolta solo contro gli amministratori (in proprio), per un fatto ad essi addebitabile e non riversabile sulla società». La formula, invero ambigua, sembra voler riferire la responsabilità di cui all'art. 2395 solo ai fatti compiuti dagli amministratori al di fuori dell'attività di gestione.



sponsabilità degli amministratori nei confronti della società e dei creditori sociali<sup>15</sup>, norme queste che disciplinano detta responsabilità per violazione dei doveri relativi all'attività di gestione, sia l'art. 2396 c.c. laddove prevede l'applicabilità ai direttori generali delle norme sulla responsabilità degli amministratori per i "compiti loro affidati": non sembrerebbe ragionevole ritenere che il medesimo criterio non valga anche per gli amministratori<sup>16</sup>.

Ai fini dell'analisi in discorso, depone anche la sequenza delle rubriche dei diversi articoli che disciplinano la responsabilità degli amministratori: gli artt. 2392 e 2394 si occupano, infatti, di responsabilità, indicando i soggetti verso i quali tale responsabilità può sorgere, rispettivamente la società e i creditori sociali, mentre gli artt. 2393, 2393-*bis* e 2394-*bis* menzionano le relative azioni. L'art. 2395, invece, nella sua rubrica contiene solo il riferimento all'azione individuale di responsabilità esercitabile dal socio o dal terzo, confermando così – a me sembra – che la fattispecie della responsabilità si inserisce nello stesso contesto delle altre due mentre l'azione richiede, per essere esperita, la ricorrenza anche di ulteriori elementi e, in particolare, del danno diretto. In altri termini, sempre sotto il profilo letterale, si può affermare che la formula utilizzata dal legislatore, secondo la quale «le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano ...», sottolinea e rafforza la circostanza per la quale la responsabilità *ex* artt. 2395 e 2476 opera nello stesso contesto di cui all'art. 2392 e ss. e, dunque, nella fattispecie della violazione dei doveri nei confronti della società<sup>17</sup> o, comunque, dei doveri connessi alla funzione di amministratore<sup>18</sup>.

Si tratta, a me sembra, di due fattispecie non completamente sovrapponibili anche se apparentemente sembrerebbero esserlo. Infatti, nella prima ipotesi il comportamento degli amministratori potrà fondare la loro responsabilità verso la società senza escludere, ricorrendo anche altri elementi – quelli individuati nell'art. 2395 – la responsabilità per i danni direttamente causati ai soci o ai terzi.

Nel secondo caso, si potrà verificare una violazione dei doveri degli amministratori connessi alla gestione che non comporti anche una loro responsabilità verso la società.

<sup>15</sup> Più specificamente, l'*incipit* dell'art. 2395 prevede che «le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano ...» mentre quello dell'art. 2476, comma 7, ha riguardo ai «precedenti commi», considerato che, nella società a responsabilità limitata, tutta la disciplina in tema di responsabilità degli amministratori è contenuta in una sola norma – appunto l'art. 2476.

<sup>16</sup> Sul punto mi permetto di rinviare ad A.R. ADIUTORI, *Funzione amministrativa*, cit., pp. 9-10.

Sulla responsabilità del direttore generale, ai sensi dell'art. 2396 c.c., si veda, da ultimo, U. MORERA, *La responsabilità del direttore generale di società*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 686 ss.

<sup>17</sup> In questo senso espressamente, cfr. C. ANGELICI, *La società per azioni*, cit., p. 426.

<sup>18</sup> Si consideri che Trib. Milano 11 maggio 2020, in *Società*, 2020, p. 1216 ss. con nota di N. DE LUCA, *Azione di responsabilità per danni diretti ai terzi (art. 2395 c.c.): prescrizione, onere della prova, territorialità* ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2395 anche all'amministratore di fatto.

E allora, nel primo caso, si porrà il problema del concorso dell'esercizio contro l'amministratore dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione del singolo socio o terzo mentre, nel secondo caso, si potrà verificare il concorso della responsabilità della società e degli amministratori verso il terzo<sup>19</sup>.

Valorizzando, dunque, il dato letterale si può affermare che la responsabilità disciplinata dagli artt. 2395 e 2476, comma 7 è una responsabilità degli amministratori "da gestione".

In altri termini, la violazione da parte degli stessi dei doveri che sono tenuti ad adempiere nei confronti della società non esclude, di per sé, che possa condurre anche ad una loro responsabilità nei confronti dei singoli soci o terzi, ricorrendone tutti i presupposti previsti dal legislatore.

Sotto il profilo sistematico, invero decisivo, se la previsione dell'art. 2395 si riferisse ad atti compiuti dagli amministratori estranei alla loro attività di gestione la norma non avrebbe avuto ragione di essere introdotta – si sarebbe cioè trattata di previsione del tutto superflua – in quanto si limiterebbe ad affermare la soggezione alle ordinarie regole della responsabilità del soggetto che riveste la carica di amministratore.

Appare, infatti, ovvia la circostanza per la quale, nonostante tra l'amministratore e la società esista un "particolare" rapporto<sup>20</sup>, questo, tuttavia, non lo rende immune dalla soggezione alle regole di diritto comune in tema di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale. Tale fatto giustifica, invece, la considerazione per la quale gli artt. 2392-2395 costituiscono un complesso di norme volte a disciplinare la responsabilità degli amministratori nella gestione delle società, pur non esaurendo il tema della loro responsabilità per atti estranei alla gestione stessa. Anzi direi, rafforzando così la considerazione unitaria delle norme in discorso, che la responsabilità degli amministratori considerata negli artt. 2392-2395 non può che essere collegata alla violazione degli obblighi che gravano sugli stessi per l'attività di gestione<sup>21</sup>: se non ricorresse tale fattispecie, perché si fosse in presenza di responsabilità per atti estranei alla gestione, troverebbero applicazione le norme generali previste dall'ordinamento.

Questa affermazione, ossia, in definitiva, la rilevanza societaria della respon-

---

<sup>19</sup> La giurisprudenza ammette la possibilità di un concorso fra l'inadempimento contrattuale della società e la responsabilità *ex art.* 2395 degli amministratori. Tuttavia, poiché il Codice civile nell'art. 2395 dà rilievo al danno diretto la responsabilità degli amministratori non può essere riconosciuta per il solo fatto dell'inadempimento contrattuale. Si veda, più da ultimo, Trib. Milano 9 luglio 2020 e Trib. Milano 1° ottobre 2020, in *Società*, 2021, p. 423 ss., con nota di I. CAPELLI, *Inadempimento contrattuale della società di capitali e responsabilità degli amministratori per "danno diretto" al terzo*.

<sup>20</sup> Sulla qualificazione giuridica del rapporto che intercorre tra la società e gli amministratori mi permetto di rinviare, ancora, ad A.R. ADIUTORI, *Funzione amministrativa*, cit., p. 29 ss.

<sup>21</sup> In senso conforme, V. PINTO, *op. cit.*, pp. 914-915; C. ANGELICI, *La società per azioni*, cit., p. 426 ss.

sabilità di cui all'art. 2395, se per un verso appare banale perché, in caso contrario, non si comprenderebbe la ragione della sua previsione nell'ambito delle norme della società per azioni e della società a responsabilità limitata, dall'altro consente di sottoporre la fattispecie descritta alla disciplina relativa a tutta una serie di specifici profili inerenti al comportamento degli amministratori.

In particolare, per affermare la responsabilità degli amministratori *ex art.* 2395 bisognerà considerare l'obbligo la cui violazione viene lamentata da colui, singolo socio o terzo, che agisce in responsabilità: in particolare, se detto obbligo rientri o meno tra quelli che gravano sugli amministratori, sia di natura specifica sia a contenuto generale.

Inoltre, bisognerà considerare il comportamento degli amministratori alla luce della diligenza richiesta agli stessi e, per le società per azioni, alla luce della delega di poteri di cui all'art. 2381, comma 5, c.c.<sup>22</sup>.

Infine, la considerazione della rilevanza degli atti di gestione quale presupposto dell'azione individuale del socio e del terzo, al pari di quella di cui agli artt. 2392 e 2394, può rivelarsi utile al fine di individuare la natura della responsabilità di cui all'art. 2395. Detta responsabilità, infatti, non sorge per la violazione di uno o più doveri di correttezza sociale che la legge impone a tutti i consociati, ma per la diversa ipotesi che l'amministratore violi gli obblighi che su lui gravano proprio per la carica ricoperta e in relazione all'attività esercitata.

Queste considerazioni potrebbero condurre a qualificare di natura contrattuale la responsabilità *ex art.* 2395, nonostante – come è noto – la dottrina e la giurisprudenza in gran parte prevalente preferiscano la diversa qualificazione di responsabilità extracontrattuale<sup>23</sup>.

#### 4. *Art. 2395 e responsabilità risarcitoria*

Considerando la seconda questione adombrata nella parte conclusiva del precedente § 2, in via preliminare si può osservare come sia opinione condivisa

---

<sup>22</sup> Cfr. lo spunto di V. PINTO, *op. cit.*, pp. 917-918.

<sup>23</sup> Secondo la dottrina prevalente, la responsabilità di cui all'art. 2395 ha natura extracontrattuale. Per l'affermazione della sua natura contrattuale, prima della riforma societaria, mi permetto di rinviare ad A.R. ADIUTORI, *Funzione amministrativa*, cit., p. 79 ss. e, dopo la riforma societaria: F. BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, p. 225; C. ANGELICI, *Su mercato finanziario, amministratori e responsabilità*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, I, p. 59, nota 113 (che richiama la figura «dei rapporti contrattuali con effetti protettivi di terzi»). Consolidata la giurisprudenza che afferma la natura extracontrattuale dell'art. 2395. Si vedano, più da ultimo: Cass. 30 maggio 2019 n. 14778, in *Rep. Foro it.*, Trib. Roma 22 ottobre 2018, n. 20164, consultabile nel sito *www.ilcaso.it*; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22573, in *Società*, 2015, p. 439 ss. con commento di D. Carminati; Cass. 28 aprile 2021, n. 11223, cit., p. 269 ss.

quella per la quale la disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali assuma un ruolo centrale nell'orientare l'attività degli stessi e, dunque, più in generale, la struttura organizzativa della società.

Un'efficace disciplina di detta responsabilità incontra, però, il limite per il quale essa non deve profilarsi come ostacolo all'attività degli amministratori per il suo possibile eccessivo rigore, fino al punto di paralizzare l'attività stessa di gestione che, per sua definizione, implica assunzione di decisioni e, quindi, scelte e, dunque, rischi e non deve comportare, in via sostanziale, l'assunzione di responsabilità patrimoniale ovvero la sopportazione delle eventuali conseguenze del rischio imprenditoriale della società<sup>24</sup>.

Concentrando l'attenzione sul secondo aspetto segnalato, è pacifico che il legislatore, negli artt. 2392 ss., oltre che nell'art. 2476, abbia escluso che l'amministratore possa sopportare le conseguenze di un risultato economico più o meno sfavorevole conseguito dalla società, poiché, in ogni caso, per l'affermazione della sua responsabilità, è richiesta la violazione degli obblighi che su lui gravano nell'attività di gestione.

Se questo delineato è lo scenario, invero pacifico, nel quale si muove la disciplina della responsabilità degli amministratori – a maggior ragione laddove si volesse condividere l'opinione<sup>25</sup> sullo stretto legame tra le varie forme di responsabilità individuate negli artt. 2392, 2394 e 2395 – qualche riflessione appare opportuna alla luce di una sentenza relativamente recente<sup>26</sup> che affronta, tra l'altro, la questione della qualificazione della responsabilità dei liquidatori, sancita nell'art. 2495, comma 2, c.c., attualmente comma 3<sup>27</sup>, inquadrandola nella previsione di cui all'art. 2395.

Invero, la disciplina di cui all'art. 2495, comma 3, oggetto di ampio approfondimento<sup>28</sup> da parte della dottrina e della giurisprudenza, è stata studiata sotto diversi profili e, in particolare, quello del problema – assai dibattuto nel vigo-

<sup>24</sup> Cfr., in questo senso, le riflessioni di C. ANGELICI, *La società per azioni*, cit., p. 401 ss.

<sup>25</sup> Sul punto si rinvia *supra*, § 3.

<sup>26</sup> Cfr. Cass. 15 gennaio 2020, n. 521, in *Foro it.*, 2020, I, c. 907 ss. con nota di G. NICCOLINI, *La responsabilità del liquidatore di società di capitali cancellata dal registro delle imprese secondo la Cassazione*; in *Giur. it.*, 2020, p. 350 ss. con nota di S.A. CERRATO, *Società commerciali, liquidatori e «fine vita» dell'ente: superiamo antiche credenze?*, in *Società*, 2020, p. 802 ss. con nota di C. GARRILLI, *Liquidazione di società e par condicio creditorum*. Le successive citazioni saranno tratte dalla sentenza pubblicata nel *Foro italiano*.

<sup>27</sup> Come è noto, l'art. 40, comma 12-ter, lett. b), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha introdotto, nell'art. 2495, un nuovo comma dopo il primo; pertanto, il previgente secondo comma, inalterato nella sua formulazione, è divenuto il terzo comma della stessa norma. Conseguentemente, i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali al secondo comma dell'art. 2495 devono intendersi inerenti al vigente comma 3.

<sup>28</sup> In generale e, più da ultimo, cfr., sull'art. 2495, G. NICCOLINI, *Contributo allo studio del bilancio finale di liquidazione delle società di capitali*, Torino, 2019, p. 173 ss.

re della disciplina previgente alla riforma societaria – dell'individuazione del momento di estinzione della società di capitali<sup>29</sup> in quanto l'attuale previsione, contenuta nell'*incipit* della norma in discorso, espressamente afferma, in un inciso, «ferma restando l'estinzione della società ...».

Il legislatore, con la previsione dell'art. 2489, comma 2, c.c., come è noto, delinea, innanzitutto, il parametro di diligenza con cui i liquidatori devono operare durante la liquidazione e, in secondo luogo, richiama la disciplina della responsabilità degli amministratori per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri che gravano sui liquidatori.

Dalla lettera di detta previsione si evince chiaramente come i liquidatori siano esposti, dunque, alle azioni di cui agli artt. 2392 ss. e 2476, mentre il parametro della diligenza richiesta agli stessi è modellato, in modo identico, su quello dei sindaci<sup>30</sup> della società per azioni, di cui all'art. 2407, applicabile anche all'organo di controllo della società a responsabilità limitata per il rinvio generale contenuto nell'art. 2477, piuttosto che su quello di cui all'art. 2392.

In altri termini, l'assimilazione del regime di responsabilità dei liquidatori a quello degli amministratori riguarda la fattispecie di responsabilità risarcitoria, per violazione, dunque, di obblighi, che gravano sugli stessi nei confronti della

<sup>29</sup> Per una ricognizione del problema si vedano, subito dopo l'entrata in vigore della riforma societaria, tra gli altri: M. SPERANZIN, *L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 514 ss.; più da ultimo, M. PORZIO, *La cancellazione*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 4, Torino, 2007, p. 79 ss.; G. GIANNELLI, *Art. 2495*, in AA.VV., *Delle società dell'azienda della concorrenza – artt. 2452-2510*, *Commentario c.c.*, diretto da E. Gabrielli, a cura di D.U. Santosuosso, Torino, 2015, p. 1061 ss.; E. RIVA CRUGNOLA, *Liquidazione, cancellazione, estinzione delle società di capitali: la posizione dei creditori sociali, casi giurisprudenziali e questioni aperte*, in *Società*, 2015, p. 1243 ss.

Invero, C. IBBA, *Cancellazione ed estinzione delle società. Per la soppressione dell'inciso "ferma restando l'estinzione delle società"*, in *Riv. soc.*, 2017, pp. 907-908, osserva come la soluzione prospettata nell'*incipit* dell'art. 2495 comma 2, ossia quella che l'Autore stesso chiama dell'«estinzione senza se e senza ma» abbia rivelato numerosissimi difetti, per cui possono ipotizzarsi interpretazioni «che ammettono il permanere, dopo la cancellazione, del vincolo di destinazione sociale sulle sopravvivenze e sopravvenienze attive nonché sulle così dette pretese» (*ivi*, p. 908).

Criticano la soluzione adottata dal legislatore italiano anche G.B. PORTALE, *Dalla «Società di capitali in formazione» (Vorgesellschaft) alla «società di capitali in estinzione» (Nachgesellschaft)*, in *Riv. soc.*, 2017, p. 889 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Effetti sostanziali della cancellazione delle società: sopravvenienze attive e passive*, in *Riv. soc.*, 2017, p. 913 ss.

In giurisprudenza si veda Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6071, in *Giur. it.*, 2013, p. 858 ss. con nota di G. COTTINO, *La difficile estinzione della società: ancora un intervento (chiarificatore?) delle Sezioni unite* e la rassegna di giurisprudenza di E. DE CHIARA-A. RICCIARDI, *L'iscrizione della cancellazione e l'estinzione delle società nella giurisprudenza post riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2022, II, p. 311 ss.

<sup>30</sup> Cfr. G. NICCOLINI, *Contributo allo studio*, cit., p. 193, nota 90; F. BRIOLINI, *Note in tema di «specifiche competenze» degli amministratori della s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 1167.

società, dei creditori sociali e dei singoli soci o terzi, con un'unitaria considerazione dei vari tipi di società di capitali, data la disciplina – altrettanto ormai unitaria<sup>31</sup> – nella sostanza, anche se non nella forma, delle azioni di responsabilità degli amministratori.

Tuttavia, il parametro della diligenza richiamato per i liquidatori non è quello dettato dal legislatore per gli amministratori.

La previsione, di per sé, sembrerebbe collegata alla circostanza per la quale, nella società per azioni, è individuato dall'art. 2392 il grado di diligenza cui gli amministratori sono tenuti, mentre manca qualsiasi indicazione in proposito nella società a responsabilità limitata. Invero, sebbene la maggioranza della dottrina non abbia attribuito rilevanza specifica alla segnalata differenza<sup>32</sup>, tuttavia, la considerazione unitaria della disciplina della liquidazione ha impedito il richiamo della specifica norma dettata per la diligenza degli amministratori di società per azioni, in qualche modo rafforzando la posizione di chi ha ritenuto, al contrario, significativo il mancato richiamo nella società a responsabilità limitata, sottolineandone la valenza specifica per detto tipo societario, non più sistematicamente assimilabile alla società per azioni<sup>33</sup>.

Pertanto, rimane o di considerare la previsione della diligenza dei liquidatori, di cui all'art. 2489, comma 2, modellata su quella dei sindaci, come espressione a sua volta dell'assimilazione di detta diligenza a quella degli amministratori – ritenendo non sussistente, cioè, nessuna sostanziale differenza tra i due parametri, sebbene formulati diversamente<sup>34</sup> – o, al contrario, di individuare la *ratio* della scelta del legislatore di diversamente disciplinare la diligenza dei liquidatori e degli amministratori.

---

<sup>31</sup> Il riferimento è alla nota e tormentata “vicenda legislativa” riguardante l'applicazione dell'art. 2394 c.c. anche alle società a responsabilità limitata, per brevi cenni sulla quale e sulla sua soluzione si rinvia *supra*, nota 3.

<sup>32</sup> La dottrina prevalente, invero, ritiene che, nonostante la mancata indicazione nell'art. 2476 c.c. del parametro della diligenza, anche agli amministratori di società a responsabilità limitata debba applicarsi la previsione dettata per gli amministratori di società per azioni dall'art. 2392.

Il punto, assai studiato, è controverso; pertanto, mi limito a rinviare, con varietà di posizione, tra gli altri a: O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato dir. comm.*, a cura di G. Cottino, Padova, 2007, p. 248 ss.; C. ANGELICI, *Note sulla responsabilità*, cit., p. 1218 ss.; M. SPIOTTA, *op. cit.*, p. 258 ss.; F. BRIOLINI, *op. cit.*, p. 1159 ss. Si vedano anche alcuni spunti contenuti nella precedente nota 3.

<sup>33</sup> È nota la complessa vicenda che ha riguardato la disciplina della società a responsabilità limitata, dopo la riforma societaria e l'evoluzione che la stessa ha subito successivamente. Sul punto, pertanto, mi limito a rinviare, più da ultimo, ad AA.VV., *op. cit.*, a cura di M. Irrera, *passim*.

<sup>34</sup> Per riflessioni sul rapporto tra la diligenza degli amministratori e dei sindaci, pur nel comune alveo della diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., si veda G. PETROBONI, *Il sistema monistico: una proposta di lettura a partire dalle regole relative alla responsabilità*, in *Riv. dir. soc.*, 2017, p. 1017 ss.

Quello che si può affermare senza dubbio è il superamento letterale, operato dalla riforma societaria, del parametro della diligenza del mandatario *ex art.* 1710, comma 1, c.c. sia per gli amministratori della società per azioni sia per i sindaci: in altri termini, la diligenza richiesta a detti soggetti non trova più il suo riferimento normativo letterale<sup>35</sup> nella diligenza del buon padre di famiglia quanto piuttosto nella diligenza professionale *ex art.* 1176, comma 2, che richiama la natura dell'attività esercitata.

La diversa formulazione della diligenza per gli amministratori (art. 2392) e per i sindaci (art. 2407) non sembra, tuttavia, casuale in quanto per gli amministratori la valorizzazione delle specifiche competenze, quelle in base alle quali è effettuata la loro scelta da parte dell'assemblea, è rimessa all'apprezzamento dei soci all'atto della individuazione degli amministratori<sup>36</sup>, mentre il richiamo alla professionalità nell'art. 2407 si collega direttamente alla previsione del legislatore in ordine ai requisiti professionali dei sindaci di cui all'art. 2397, comma 2.

Sotto il cennato profilo, considerando la precedente osservazione, l'assimilazione della diligenza dei liquidatori a quella dei sindaci non sembrerebbe divisibile. La *ratio* della previsione forse potrebbe rinvenirsi nella circostanza per la quale la funzione liquidatoria non è suscettibile di frazionarsi in singole attività, di articolarsi in specifiche singole competenze<sup>37</sup>, anche se non può ignorarsi la complessità che può accompagnare la liquidazione medesima.

In altri termini, con riguardo agli amministratori, l'enorme differenza tra le diverse attività che gli stessi possono essere chiamati a gestire e, dunque, la differenza di competenze che possono essere loro richieste tra un'attività e l'altra e, all'interno di quella specifica, tra i vari componenti dell'organo amministrativo giustifica che i soci siano chiamati a valutare le specifiche competenze degli amministratori. Questa situazione non sembra, tuttavia, possa riprodursi in ordine ai liquidatori, in quanto la professionalità del comportamento è ovviamente richiesta – così come per l'organo di controllo – ma indirizzata in un'unica dire-

---

<sup>35</sup> Si consideri che, anche sotto il vigore della previgente disciplina, nella dottrina e nella giurisprudenza si era più volte affermata la considerazione della diligenza richiesta agli amministratori e sindaci *ex art.* 1176, comma 2, c.c., nonostante l'espresso richiamo alla diligenza del mandatario contenuto negli artt. 2392 e 2407.

Per una ricognizione sulla detta questione mi permetto di rinviare ad A.R. ADIUTORI, *Funzione amministrativa*, cit., p. 18 ss., cui *adde* F. VASSALLI, *L'art. 2392 novellato e la valutazione della diligenza degli amministratori*, in AA.VV., *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, a cura di G. Scognamiglio, Milano, 2003, p. 25 ss.

<sup>36</sup> Osserva C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali – Lezioni di diritto commerciale*, II ed., Padova, 2006, p. 164 che, in un certo qual modo, la prospettiva del legislatore è quella di "responsabilizzare" i soci al momento della scelta degli amministratori.

<sup>37</sup> In questo senso F. MOIETTA, *Responsabilità del liquidatore e tutela risarcitoria del terzo direttamente danneggiato* in nota a Trib. Rovereto 16 aprile 2007, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 450, spec. nota 9.

zione, quella liquidatoria, così come nel collegio sindacale nella dimensione del controllo.

La vicenda liquidatoria, in altri termini, pone fine, in linea generale, al rischio di impresa e comporta “soltanto” la realizzazione delle attività, la loro destinazione al soddisfacimento dei debiti e all’estinzione delle passività nonché, ove sussista un residuo attivo, al rimborso del capitale e a eventuali riparti tra i soci.

Se l’aspetto descritto – ossia quello della diligenza dei liquidatori – può prestarsi a considerazioni diverse, la *ratio* dell’art. 2489, comma 2, però, nella parte in cui rinvia alla disciplina della responsabilità degli amministratori per violazione di obblighi, si può concordemente rinvenire nell’affermazione della sottoposizione dei liquidatori – al pari degli amministratori – alle conseguenze previste dall’ordinamento nel caso in cui il loro comportamento si ponga in contrasto e, quindi, violi gli obblighi, generali e specifici, che sugli stessi gravano in ragione della loro qualifica. Pertanto, la previsione della responsabilità dei liquidatori di cui all’art. 2495, comma 3, assolve o, meglio, deve assolvere una funzione ulteriore e diversa rispetto all’applicazione della disciplina di cui agli artt. 2392 ss. c.c. L’art. 2495, invero, prevede due distinte fattispecie di responsabilità: quella dei soci e quella dei liquidatori, in ordine alla prima delle quali, la norma in discorso dispone che i soci devono rispondere, nei limiti della quota di liquidazione percepita, nei confronti dei creditori sociali che non siano stati soddisfatti dalla liquidazione della società. L’art. 2495, comma 3, dunque, contemporaneamente definisce la misura della responsabilità dei soci e afferma la perfetta coerenza anche dell’estinzione della società con il relativo contratto: non può, infatti, ipotizzarsi che, in tale fase della vita della società e pur con la sua estinzione, i creditori sociali risultino pretermessi rispetto ai soci: nelle società di capitali, infatti, i soci sono e devono essere *residual claimants*<sup>38</sup> e non possono sottrarre il patrimonio sociale al vincolo di destinazione che sullo stesso grava, già dalla costituzione della stessa<sup>39</sup>.

Nel caso di specie, infatti, non può darsi che i creditori sociali non siano soddisfatti, in tutto o in parte, pur sussistendo una massa attiva residua tale da consentire il rimborso, anche eventualmente parziale, della quota ai soci.

Questa responsabilità per debiti opera a prescindere da qualsiasi colpa dei soci stessi<sup>40</sup> e secondo le regole che già disciplinavano, *durante societate*, il loro

<sup>38</sup> Sull’evoluzione che la qualificazione dei soci come *residual claimants* ha subito con la riforma societaria, in termini di sopportazione delle perdite, con «l’eventualità che essa sia graduata nell’ambito degli azionisti ed inoltre successivamente graduata tra distinte categorie di finanziatori» si veda C. ANGELICI, *La riforma*, cit., p. 72 ss.

<sup>39</sup> In senso conforme, G. NICCOLINI, *Contributo allo studio*, cit., p. 179 ss. al quale si rinvia anche per una sistematica esposizione delle varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali in ordine alla qualificazione della responsabilità dei soci *ex art.* 2495, comma 3, c.c.

<sup>40</sup> Cfr. ancora G. NICCOLINI, *Contributo allo studio*, cit., p. 195, nota 97.



regime di responsabilità<sup>41</sup>: si tratta, in altri termini, non di responsabilità risarcitoria ma di responsabilità patrimoniale che conosce il solo limite quantitativo della quota di liquidazione<sup>42</sup>.

Per quanto riguarda la previsione della responsabilità dei liquidatori *ex art.* 2495, comma 3, i due elementi principali da considerare e da valorizzare possono individuarsi, da un lato, nel profilo della colpa e, dall'altro, nella previsione per la quale i creditori sociali non soddisfatti "possono far valere i loro crediti".

Considerando l'argomento letterale in tema di colpa, esclusa quella dei soci ma non quella dei liquidatori, ai fini della qualificazione della loro responsabilità acquista rilievo la circostanza per la quale la stessa può configurarsi solo in presenza di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare, in tutto o in parte, i creditori sociali e che è stata, invece, utilizzata in altro modo (per pagare creditori di rango inferiore, per distribuire ai soci la quota di liquidazione o che si è rivelata non sufficiente per la gestione "scorretta" della liquidazione stessa)<sup>43</sup>.

Sempre sotto il profilo letterale, il secondo aspetto evidenziato accomuna la responsabilità dei liquidatori e quella dei soci: in entrambe le fattispecie, infatti, i creditori sociali potranno agire a tutela delle loro ragioni facendo valere la responsabilità patrimoniale dei liquidatori, oltre che quella dei soci.

La responsabilità sancita dall'art. 2495, comma 3, in altri termini, non pare profilarsi quale responsabilità risarcitoria – come quella, cioè, disciplinata negli artt. 2392 ss. e 2476 – ma piuttosto quale responsabilità patrimoniale (pagamento di debito)<sup>44</sup>, che si manifesta una volta che la liquidazione della società si sia conclusa con la conseguente sua estinzione e cancellazione.

<sup>41</sup> Si veda, a tal proposito, la posizione del socio accomandatario di società in accomandita per azioni e dell'unico azionista o quotista che debba rispondere oltre il conferimento. Sul punto, cfr. G. NICCOLINI, *Contributo allo studio*, cit., pp. 175-176; M. PORZIO, *op. cit.*, p. 94; con riguardo all'accomandatario, M. SPERANZIN, *op. cit.*, pp. 536-537 e specie nota 80.

<sup>42</sup> Esula dai limiti del presente studio l'approfondimento della nozione di quota di liquidazione nell'ottica del creditore sociale insoddisfatto *ex art.* 2495, comma 3. Per approfondimenti sul punto, pertanto, mi permetto di rinviare a G. NICCOLINI, *Contributo allo studio*, cit., pp. 176-177; G. GIANNELLI, *op. cit.*, pp. 1075-1076.

<sup>43</sup> Si veda ancora G. NICCOLINI, *Contributo allo studio*, cit., pp. 193-194.

<sup>44</sup> Cfr.: M. SPERANZIN, *op. cit.*, p. 547; G. NICCOLINI, *La responsabilità del liquidatore*, cit., p. 924 i quali ricordano la distinzione tra responsabilità da comportamento produttivo di un danno e responsabilità per debito, distinzione rinvenibile nella dottrina tedesca; a quest'ultima fattispecie potrebbe essere assimilata la responsabilità dei liquidatori *ex art.* 2495, comma 3. Afferma, invece, che i liquidatori non rispondono del debito della società estinta, ma del danno subito dai creditori per effetto del loro comportamento colposo M.S. SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 917.

Si consideri anche E. CIVERRA, "Morte" della società: una difficile elaborazione del lutto in nota a Trib. Milano 28 ottobre 2019, in *Società*, 2020, p. 983, nota 2 e p. 986.

La responsabilità per debito, peraltro, era già stata configurata in relazione alla previgente previsione dell'art. 2449, comma 1, c.c. (violazione del divieto di nuove operazioni da parte degli amministratori). Sul punto si veda V. PINTO, *In tema di nomina giudiziale dei liquidatori e di im-*

La sentenza della Corte di Cassazione di gennaio 2020<sup>45</sup> considera, invece, la responsabilità dei liquidatori di cui all'art. 2495, comma 3 nell'ambito delle regole della responsabilità risarcitoria degli amministratori, non riconducendola all'art. 2394 – come al contrario è stato talvolta affermato in dottrina<sup>46</sup> – e inquadrandola, invece, nella previsione dell'art. 2395<sup>47</sup>.

Senza'altro condivisibile sembra la scelta di non assimilare la responsabilità dei liquidatori a quella di cui all'art. 2394: basti considerare che l'azione che i creditori sociali potrebbero esperire contro i liquidatori non è volta a reintegrare il patrimonio della società, ma quello del singolo creditore.

Sotto quest'ultimo profilo, ossia quello della destinazione del risarcimento del danno, il richiamo all'art. 2395, che si qualifica per l'incidenza diretta del danno e la destinazione individuale del risarcimento, sembrerebbe compatibile con la reintegrazione del patrimonio del singolo creditore che l'art. 2495, comma 3 è volto a realizzare. Ma ciò che non sembra compatibile è, in generale, l'impianto classificatorio di tale responsabilità nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 2394 e 2395. Infatti, considerando anche il decisivo aspetto sistematico, si può osservare come se l'art. 2495, comma 3 si riferisse alla fattispecie di responsabilità risarcitoria, la norma non avrebbe avuto ragione di essere introdotta: anche in questa ipotesi – al pari della disciplina di cui all'art. 2395<sup>48</sup> – si trat-

---

*possibilità di funzionamento dell'assemblea* in nota a Trib. Pisa 26 ottobre 2000, App. Firenze 26 aprile 2001, Trib. Pisa 26 gennaio 2002, in *Giur. comm.*, 2003, II, p. 392, nota 61.

In generale, sulla responsabilità per nuove operazioni, sancita nel contesto normativo anteriore alla riforma societaria dall'art. 2449 c.c., peraltro ancora applicabile ai liquidatori delle società di persone, per effetto dell'art. 2279 c.c., si veda, tra gli altri, L. DI BRINA, *La responsabilità per le nuove operazioni successive allo scioglimento della S.p.a.*, Milano, 1996, *passim*.

<sup>45</sup> Cass. 15 gennaio 2020, n. 521, cit., p. 907 ss.

<sup>46</sup> In dottrina la responsabilità dei liquidatori ex art. 2495, comma 3, c.c. è ricondotta a quella di cui all'art. 2394, tra gli altri, da: M. PORZIO, *op. cit.*, p. 95 ss.; G. GIANNELLI, *op. cit.*, pp. 1078-1079.

<sup>47</sup> In senso conforme, in giurisprudenza, si veda da ultimo, Cass. 12 giugno 2020, n. 11304, in *Società* 2021 con nota di L. DI BRINA, *Par condicio creditorum e responsabilità "illimitata" dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali*, che conferma le considerazioni di Cass. 15 gennaio 2020, n. 521, cit., p. 907 ss. Condivide la soluzione della Corte di Cassazione 15 gennaio 2020, n. 521, S.A. CERRATO, *op. cit.*, p. 357. Sostengono che la fattispecie in discorso rientra nella previsione di cui all'art. 2395, F. FIMMANÒ-F. ANGIOLINI, *Osservazioni sulla responsabilità dei liquidatori*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 2019, pp. 24-25.

In giurisprudenza, si veda anche Trib. Rovereto 16 aprile 2007, cit., p. 443 ss., sentenza la quale, nell'affrontare la questione della responsabilità del liquidatore che, con comportamento colposo, determini un danno ai creditori, dopo la avvenuta cancellazione della società, inquadra direttamente tale responsabilità negli artt. 2489 e 2395, senza porsi il problema dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 2495, comma 3.

<sup>48</sup> Si considerino le osservazioni, esposte *supra* nel § 3 del presente lavoro, sulla rilevanza specifica dell'art. 2395 nel quadro della disciplina della responsabilità degli amministratori rispetto alle norme sulla responsabilità in generale. Strano destino, invero, quello dell'art. 2395 in quanto, in

terebbe di previsione del tutto superflua in quanto si limiterebbe ad affermare la soggezione dei liquidatori alle regole di responsabilità degli amministratori, già peraltro richiamate nell'art. 2489, comma 2<sup>49</sup>.

La conferma di questa osservazione si rinviene nella comune matrice della responsabilità dei soci e dei liquidatori contenuta nell'art. 2495, comma 3, ossia quella di rispondere dei debiti non soddisfatti a seguito della liquidazione con la distinzione, tuttavia, tra la posizione degli stessi fondata sul limite quantitativo della quota di liquidazione, per i primi e sull'elemento della colpa, per i secondi. Quest'ultimo aspetto, che sembrerebbe deporre per una responsabilità risarcitoria, invece, appare compatibile con la responsabilità per debito in quanto la legge prevede detto accollo solo nei casi nei quali il liquidatore conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'esistenza del credito.

In altri termini, sembra condivisibile l'opinione per la quale «il riferimento alla colpa deve essere considerato in senso atecnico, nel senso di inadempimento imputabile al debitore ...»<sup>50</sup>.

Conseguentemente – e coerentemente – non appare decisiva l'osservazione per la quale la riaffermazione, nell'art. 2495, comma 3, della soggezione dei liquidatori alla responsabilità degli amministratori, già contenuta nell'art. 2489, comma 2, nascerebbe dall'esigenza di considerare la particolare fase della vita della società perché l'argomento sembrerebbe provare troppo: detta norma, infatti, si riferisce all'attività dei liquidatori in senso generale, senza limitarne l'arco temporale di valenza.

L'elemento temporale, al contrario, potrebbe operare in senso per così dire opposto: infatti, le azioni contro i liquidatori potrebbero essere esperite durante lo svolgimento della liquidazione, oppure dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, senza che vi sia l'assoggettamento della società a una procedura concorsuale o, infine, dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Solo nella seconda ipotesi individuata può applicarsi l'art. 2495, comma 3 perché questo caso costituisce lo scenario nel quale si può verificare la situazione prospettata dalla norma, senza escludere la possibilità di applicare anche le norme sulle azioni di risarcimento danni *ex artt.* 2392 ss. c.c. nonché 2489, comma 2.

La principale obiezione che potrebbe muoversi alla ricostruzione prospettata, che riconosce la natura non risarcitoria della responsabilità dei liquidatori *ex art.* 2495, comma 3, potrebbe essere rinvenuta nella difficoltà – anche operativa – di individuare i distinti ambiti applicativi della previsione in discorso rispetto a quello di cui all'art. 2395.

---

qualche modo, nell'applicazione o, paradossalmente, nella riconosciuta non applicazione dello stesso, si pone sempre la questione della superfluità della sua previsione.

<sup>49</sup> In questo senso, cfr. M. SPERANZIN, *op. cit.*, p. 547.

<sup>50</sup> Ancora, M. SPERANZIN, *op. cit.*, p. 549.

Ora, a me sembra che la fattispecie della responsabilità dei liquidatori di cui all'art. 2495, comma 3 possa riferirsi sicuramente alle obbligazioni pecuniarie mentre l'area dell'inadempimento di obbligazioni non pecuniarie possa essere fonte di responsabilità risarcitoria, ricorrendone i presupposti.

Ma anche al di fuori di questa fattispecie – invero più semplice da configurare – ogniqualvolta l'azione dei creditori sociali manchi di una pretesa risarcitoria, l'azione esperibile sarebbe quella di cui all'art. 2495, comma 3 e non le azioni di responsabilità *ex artt.* 2392 ss. c.c.

## 5. *Brevi conclusioni*

Nel volgere alla conclusione di questo mio breve studio, mi preme sottolineare come l'art. 2395 non cessi mai di essere una norma particolarmente rilevante nello studio del diritto societario. Caratterizzata dall'introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale nel 1942<sup>51</sup>, non ha mai, però, acquisito, a mio giudizio, un ruolo definitivo. Sembra, infatti, che talvolta la norma venga applicata senza avere una sua specifica "dignità". La *ratio* dell'art. 2395, invero, non può consistere solo nel ribadire la soggezione degli amministratori alla responsabilità nei confronti dei soci o terzi, con un'evidente duplicazione rispetto alla disciplina generale in tema di responsabilità cui gli stessi sono senz'altro soggetti e a cui non possono sottrarsi.

Si tratta di una conclusione che non mi sembra possa condividersi, per le ragioni specifiche illustrate in precedenza<sup>52</sup> e che, al contrario, valorizza l'inserimento della norma nella disciplina della responsabilità degli amministratori, dunque, dell'organizzazione societaria e, quindi, dell'attività della società, nel solco del riconoscimento della rilevanza dell'attività sociale e dei modi in cui essa si svolge rispetto alle norme e agli istituti di diritto comune<sup>53</sup>. Talvolta, poi, l'applicazione della norma si fonda su una valorizzazione solo parziale dei suoi elementi caratterizzanti. Se è vero, infatti, che nell'ipotesi di cui all'art. 2495, comma 3 l'azione dei creditori sociali, danneggiati dall'esito della liquidazione della società, è volta a reintegrare il loro patrimonio individuale e non il patrimonio sociale – sembrerebbe, in tal modo, valorizzarsi l'avverbio "direttamente" – appare altrettanto realistico ritenere che la disciplina della responsabilità dei liquidatori, prevista dalla detta norma, non possa essere assimilata a quella

---

<sup>51</sup> Sui lavori preparatori che condussero all'introduzione nel codice civile del 1942 dell'art. 2395, cfr. G. MINERVINI, *op. cit.*, p. 362 ss.

<sup>52</sup> Si rinvia *supra*, § 3.

<sup>53</sup> Si vedano le osservazioni di C. ANGELICI, *La società per azioni*, cit., *passim*.

dell'art. art. 2395 perché il danno diretto, di cui a tale previsione, non ricorre nel caso di specie, non trattandosi di responsabilità risarcitoria, quanto piuttosto di responsabilità per debito, di natura patrimoniale<sup>54</sup> con la coerente conseguenza per cui non potrà essere richiesto ai liquidatori un importo maggiore o, comunque, diverso rispetto al credito non riscosso<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Cfr. sul punto il precedente § 4.

<sup>55</sup> In questo senso, invece, S.A. CERRATO, *op. cit.*, p. 357.